

Inchiesta della Ue sulle holding lussemburghesi

DAL NOSTRO INVIATO
BRUXELLES ■ Offensiva della Commissione europea per smantellare il regime fiscale preferenziale di cui beneficiano da oltre 75 anni le holding finanziarie in Lussemburgo.

L'esecutivo Ue ha annunciato, infatti, di aver avviato un'inchiesta formale sugli aiuti di Stato derivanti dalla legge del 1929, che esenta le holding di multinazionali nel Granducato dalle imposte societarie. Bruxelles ritiene che le esenzioni creino significative distorsioni competitive e di efficienza del mercato, soprattutto in campo finanziario, senza contribuire in modo significativo allo sviluppo economico.

«È tempo che si riveda il vecchio regime che favorisce i gruppi multinazionali che stabiliscono le loro attività finanziarie in Lussemburgo — ha commentato Neelie Kroes, commissario europeo alla Concorrenza — visto che può incidere negativamente sul funzionamento e la competitività del settore finanziario europeo». Attraverso l'inchiesta, la Commissione invita anche il Lussemburgo e le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sulle agevolazioni nel mirino e sull'eventuale esistenza di legittime aspettative di un prolungamento nel tempo del regime.

La legge lussemburghese del '29 esenta le holding dall'imposta sulle società e dall'imposta commerciale comunale su dividendi, plusvalore, royalties e interesse percepiti, come pure dall'imposta fondiaria e dalla patrimoniale sul valore delle loro attività. Le holding sono, invece, soggette all'imposta sul capitale e alla tassa annuale di registrazione, oltre che a talune ritenute alla fonte su onorari versati ai membri del consiglio di amministrazione e ai revisori legali dei conti.

Non è la prima volta che Bruxelles punta il dito sulle "holding del 1929" lussemburghesi,

regime che fu incluso nella lista nera delle misure dannose previste dal Codice di condotta fiscale del 1998. Già l'Ecofin del 3 giugno 2003 raccomandò di mettere fine agli effetti dannosi del regime entro il 2010. Negli ultimi tre anni c'è stata, poi, un'analisi preliminare della Commissione (in base alla procedura di cooperazione prevista dall'articolo 88 del Trattato Ue, per misure esistenti prima dell'entrata in vigore dello stesso Trattato). Alla fine, nell'ottobre 2005, l'Esecutivo Ue ha proposto una serie di misure per modificare gradualmente il sistema, eliminando gli elementi distortivi. Insufficiente è stata ritenuta dagli esperti di Bruxelles la nuova legge adottata dal Lussemburgo il 19 aprile 2005, che ha negato lo status giuridico di "holding 1929 esente" alle società che ricevono più del 5% del loro reddito totale da

Secondo Bruxelles le agevolazioni provocano distorsioni competitive

dividendi da aziende partecipate non soggette a un'imposta sul reddito comparabile all'imposta lussemburghese sul reddito delle società.

«Non eravamo soddisfatti — ha chiarito Jonathan Todd, il portavoce della Kroes — e abbiamo chiesto gentilmente in ottobre alle autorità lussemburghesi di adottare altri cambiamenti. Non avendo constatato alcuna altra mossa, abbiamo ora deciso di aprire un'inchiesta formale». Per la Commissione ci sono pochi dubbi che il regime delle holding del '29 soddisfi tutte le condizioni per essere considerato aiuto di Stato illecito, in base all'articolo 87 del Trattato Ue, in quanto i benefici fiscali falserebbero chiaramente la concorrenza internazionale, molto intensa nell'intermediazione finanziaria.

ENRICO BRIVIO
enricobrivio@skynet.be

GIUSTIZIA TRIBUTARIA ■ Una sentenza della commissione provinciale di Agrigento

Con l'errore scusabile è salvo il condono sulle liti potenziali

Il contribuente che sbaglia nel determinare l'importo da pagare per chiudere la lite commette un "errore scusabile". Prevala il comportamento concludente che, pagando la differenza delle somme dovute senza alcuna richiesta da parte dell'ufficio, manifesta la volontà di chiudere la lite. Sbaglia perciò l'ufficio a non riconoscere la validità del condono e, di conseguenza, devono essere annullati gli atti emessi dall'ufficio che aveva disposto un accertamento e iscritto a ruolo le somme derivanti dall'atto, senza considerare in alcun modo il condono presentato.

Per i giudici tributari di Agrigento, la volontà di chiusura della lite è confermata dal pagamento spontaneo effettuato prima dell'invito a versare la differenza. Deve essere perciò accolto il ricorso del contribuente che aveva chiesto l'annullamento degli atti. Lo ha disposto la commissione tributaria provinciale di Agrigento,

prima sezione, con la sentenza 358/1/05, depositata il 16 gennaio scorso.

I fatti. La lite era stata aperta in seguito a un verbale di constatazione della circoscrizione doganale di Porto Empedocle emesso il 18 aprile 2000, per il 1999, che il contribuente aveva definito come lite potenziale a norma dell'articolo 15 della legge

Decisivo il pagamento integrativo effettuato dal contribuente

289/2002 (Finanziaria 2003). L'ufficio di Canicattì invalidava il condono per versamento insufficiente, emettendo prima un atto di accertamento e dopo una cartella di pagamento per oltre 32mila euro.

Il ricorso. Il contribuente proponeva ricorso contro l'accertamento e contro l'iscrizione a ruolo.

Nel ricorso contro gli atti dell'ufficio il contribuente ne chiedeva l'annullamento in quanto aveva già definito il verbale dal quale scaturiva l'accertamento notificato nel 2003. L'accertamento è irrilevante ai fini della definizione eseguita dal contribuente, a norma dell'articolo 15 della legge 289/02. L'irrelevanza degli atti notificati nel 2003 è stata confermata nella circolare 17/E del 21 marzo 2003.

Il versamento integrativo è un errore scusabile. Il versamento in ritardo di parte della somma dovuta è da considerare tra gli "errori scusabili" e, pertanto, è valida la definizione eseguita come lite potenziale a norma dell'articolo 15 della legge 289/02. Il contribuente, dopo che aveva versato 1.522 euro il 16 maggio 2003, il 19 luglio 2004 ha ripresentato un nuovo prospetto con i dati esatti, corri-

spondenti ai rilievi esposti nel verbale, pagando spontaneamente la differenza di 1.061 euro. Con il doppio versamento, il contribuente aveva quindi inteso definire il verbale.

L'errore scusabile vale per tutte le sanatorie. La stessa agenzia delle Entrate si è resa conto delle tante complicazioni dei condoni, estendendo, nella circolare 17/E del 21 marzo 2003, paragrafo 1.1, il principio dell'errore scusabile previsto espressamente (solo nel comma 9 dell'articolo 16 della legge 289/2002) per la chiusura delle liti pendenti, a tutte le sanatorie definibili a norma degli articoli: 7 (concordato); 8 (integrativa semplice); 9 (tombale); 9-bis (tardivi o omessi versamenti); 12 (definizione dei carichi di ruolo pregressi); 14 (regolarizzazione delle scritture); 15 (processi verbali, accertamenti e inviti al contraddittorio).

Dal momento che queste disposizioni prevedono la determina-

zione e il versamento, mediante autoliquidazione, delle maggiori imposte o somme dovute ai fini delle definizioni, potrebbero verificarsi situazioni in cui il versamento effettuato risulti inferiore a quello dovuto a causa di un errore indotto dalla obiettività incertezza sul calcolo, non eliminabile mediante l'impiego della normale diligenza. In tale ipotesi la regolarizzazione è subordinata al versamento integrativo, nei termini e secondo le modalità indicate all'articolo 16, comma 9, cioè con il pagamento della differenza entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'ufficio.

Nel caso del contribuente, non c'è stato nemmeno bisogno della

LA SENTENZA

...si palesa infondata la pretesa dell'Ufficio di non ritenere valido il condono cui ha fatto accesso il contribuente, sia perché l'"errore scusabile" non salva solo le anomalie delle chiusure delle liti fiscali, (articolo 16) come il convenuto sostiene, ma è applicabile a ogni sanatoria, compresa quella in oggetto, per le difficoltà che le lacune della legge 289/02 presentano in riferimento al calcolo, alle scadenze, alle relazioni tra le diverse fattispecie fiscali, tanto da avere indotto, appunto, l'agenzia delle Entrate a emettere la circolare n. 17/E del 21/03/03 (...). La positiva volontà di chiusura è stata confermata dal pagamento spontaneo effettuato avanti il ricevimento del previsto invito a versare quanto ancora dovuto. I ricorsi riuniti meritano, pertanto, l'accoglimento con il riconoscimento della validità della definizione della lite potenziale che avrebbe potuto instaurarsi a seguito del sopracitato p.v.c....
Ctp di Agrigento, sentenza 358/1/05, 16 gennaio 2006

richiesta dell'ufficio perché è stato egli stesso a versare spontaneamente la differenza dovuta. Sono questi i motivi per i quali i giudici tributari di Agrigento hanno accolto i ricorsi del contribuente, riconoscendo cioè la validità del condono in quanto l'errore commesso rientra tra quelli "scusabili", annullando tutti gli atti emessi successivamente.

TONINO MORINA

Cassazione / Per il conferimento di immobili nel capitale

Fisco svincolato dalle perizie

Per l'applicazione dell'imposta di registro in sede di conferimento di un immobile nel capitale sociale, l'amministrazione finanziaria non è vincolata dalla perizia di stima prevista dall'articolo 2343 del Codice civile (che è indispensabile per procedere al conferimento sotto il profilo del diritto societario) ma può liberamente esplicitare l'azio-

crisi è dunque se il valore di perizia sia vincolante per il Fisco e, come detto, la Corte risponde negativamente.

Bisogna comunque precisare che, quando è sorta la controversia, nella legge di registro era espresso un principio, ora abrogato,

La stima non è impegnativa per l'imposta di registro

Perizia di stima del conferimento e sua rilevanza fiscale. Come noto, al fine di effettuare un conferimento in natura del capitale sociale, il Codice civile richiede la redazione di una perizia per accertare, a tutela dei creditori sociali, che l'importo dell'aumento di capitale non ecceda il valore dei beni conferiti. Il punto di

in base al quale se si trattava di un conferimento di azienda, il valore imponibile doveva essere pari a quello indicato nella perizia di stima dei beni conferiti eretta ai fini civilistici. È da rilevare da un lato, che questo principio era espresso in relazione al conferimento di aziende e non di beni immobili e, dall'altro, che l'abrogazione di questa norma dipende dal fatto che questa ha perso di attualità

(perché il conferimento d'azienda oggi non è più sottoposto a imposta proporzionale di registro ma all'imposta fissa), ma non certo di intrinseca validità.

Il compito del perito, infatti, è bensì quello, come detto, di impedire che la misura dell'aumento di capitale risulti sovraesposta rispetto all'effettiva entità del conferimento, ma è pure vero che, per arrivare al risultato di tutela voluto dalla legge, il perito deve necessariamente passare attraverso la stima del valore effettivo dei beni conferiti. Di questo il Fisco non può disinteressarsi, perché non si fuoriesce dall'alternativa di considerare la perizia falsa (o il perito negligente) o di ritenere invece rilevante anche ai fini fiscali.

Perizia di stima e valore fiscale degli immobili conferiti. Riguardo al conferimento di beni immobili, se la

perizia di stima non valesse ai fini fiscali, ma ai soli fini della validità civilistica del conferimento, allora il valore di perizia si renderebbe fiscalmente irrilevante e per l'immobile potrebbe essere dichiarato, ai soli fini fiscali, un valore diverso dal valore di conferimento: e se questo valore dichiarato ai soli fini fiscali fosse un valore pari o superiore a quello che risulta moltiplicando le rendite catastali, allora l'amministrazione finanziaria vedrebbe paralizzata la propria azione di accertamento.

Conferimento di un immobile con contemporaneo accollo di debito alla società conferitaria. Un'ultima osservazione merita un passaggio della

sentenza dove si accenna al fatto che, nel caso esaminato dai giudici, c'era stato il conferimento di un immobile del valore di 856 milioni di lire (poi rettificato in 3 miliardi) con accollo alla società conferitaria di un debito di 750 milioni di lire, e quindi una base imponibile pari al netto di 106 milioni di lire. Né l'Ufficio tassatore né la Cassazione osservano alcunché sulla legittimità di questa operazione, che viene data per scontata: ciò conferma che è infondato il comportamento di quegli uffici che tutt'oggi non consentono queste operazioni di accollo depennando lo scorporo del debito accollato alla conferitaria e pretendendo la tassazione sulla base imponibile data dal valore lordo dell'immobile.

ANGELO BUSANI

HP consiglia Windows® XP Professional.

SCEGLI HP COMPAQ NOTEBOOK nc6120 CON MICROSOFT® OFFICE SMALL BUSINESS EDIZIONE 2003. E LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI MIGLIORA.

Con Microsoft® Office Edizione Small Business 2003 e Microsoft® Office Edizione Professional 2003 su notebook e desktop HP, puoi concentrarti sul tuo business. D'ora in poi, tenere traccia delle opportunità di vendita dei potenziali clienti o gestire in modo più produttivo i loro dati sarà più facile. Come condividere e scambiare le informazioni all'interno della tua azienda. Più efficienza e più business, con HP e Microsoft®.

<p>€ 1.099,00* HP COMPAQ BUSINESS NOTEBOOK nc6120</p> <p>Rif. Ordine: PY507ET</p> <ul style="list-style-type: none"> Tecnologia Mobile Intel® Centrino® Processore Intel® Pentium® M 750 Intel® PRO/Wireless LAN 802.11b/g Microsoft® Windows® XP Professional Tecnologia wireless Bluetooth® integrata HP Mobile Data Protection System 512 MB 1 DIMM, 60 GB; 15" TFT XGA; DVD+/RW Dual Layer Grafica Intel® MMGA 900 UMA 128 MB 1 anno di garanzia con servizio di ritiro e riconsegna Estendi la garanzia a 3 anni con HP Care Pack (Rif. Ordine: U4395E) € 189,00* IVA esclusa 	<p>€ 669,00* HP COMPAQ dc5100 SMALL FORM FACTOR</p> <p>Rif. Ordine: PW187ET</p> <ul style="list-style-type: none"> Processore Intel® Pentium®4 520 con Tecnologia HT (2,80GHz) Microsoft® Windows® XP Professional Bus di sistema a 800 MHz Chipset Intel® 915GV Express Memoria da 512 MB DDR2 Disco fisso da 80 GB Serial ATA Unità DVD-Rom 16x/40x Monitor escluso 3 anni di garanzia, il primo presso la sede del Cliente Estendi la garanzia a 3 anni con HP Care Pack (Rif. Ordine: UA410E) € 48,00* IVA esclusa
---	---

€ 1.405,00* IVA esclusa
Rif. Ordine: PY507ET + Rif. Ordine: PM877T

Microsoft® Office Edizione Professional 2003 include Microsoft® Outlook® 2003 con Business Contact Manager, Word 2003, Excel 2003, Access 2003, PowerPoint® 2003 e Publisher 2003

Microsoft® Office Edizione Small Business 2003 include Microsoft® Outlook® 2003 con Business Contact Manager, Word 2003, Excel 2003, PowerPoint® 2003 e Publisher 2003

€ 909,00* IVA esclusa
Rif. Ordine: PW187ET + Rif. Ordine: DS981T

Microsoft® Office Edizione Small Business 2003

HP ricicla. HP per l'ambiente.

PIÙ CONSULENZA > PIÙ TECNOLOGIA > PIÙ ASSISTENZA

Per avere di più:

- Batteria da viaggio. Raddoppia l'autonomia del vostro portatile.
- (Rif. Ordine: P9292ET) € 149,00* IVA esclusa
- Monitor TFT 17" L1706
- (Rif. Ordine: P9849AT) € 255,00* IVA esclusa

Chiama **02-9260.7360**

Vai su **www.hp.com/it/promo**

Contatta **il tuo Rivenditore di fiducia HP**

Siena

QUANDO IL TERZO DIVENTA PRIMO

IL TERZO SETTORE NUOVA FRONTIERA DELLA SUSSIDIARIETÀ

Con l'Alto Patronato della Repubblica Italiana

9 e 10 febbraio 2006

giovedì 9 febbraio
ore 17:00
APERTURA LAVORI

venerdì 10 febbraio
ore 9:30
SESSIONI

“Welfare e società in Italia, in Europa, nel mondo”
“Profit e non profit”
“Il Microcredito di Solidarietà”

ore 14:30
CONVEGNO CONCLUSIVO

INTERVENTI DI:

Fabio Ceccherini
Presidente Provincia di Siena

Giuseppe Mussari
Presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Ilaria Borletti
Presidente Summit della Solidarietà

Edoardo Patriarca
Portavoce Forum Permanente del Terzo settore

Maurizio Cenni
Sindaco Comune di Siena

Pier Luigi Fabrizio
Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena

Vandana Shiva
Research Foundation for Science, Technology and Ecology, New Delhi

Catherine Chaze
Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE) - Parigi

Michael Hopkins
Middlesex University Business School, U.K.

Luca Cordero di Montezemolo
Presidente Confindustria

Turiddo Campaini
Presidente Unicoop Firenze

Alessandro Profumo
Amministratore delegato Unicredit

Giuseppe Guzzetti
Presidente Acri

Sergio Marelli
Associazione Ong Italiane

Pier Paolo Baretta
Segretario Confederale Cisl

Giuglielmo Epifani
Segretario Generale Cgil

Leonardo Domenici
Presidente Anci

Claudio Martini
Presidente Regione Toscana

Main sponsor: **FORUM**

Con il contributo di: **COOP**

Media partner: **VITA**

www.provincia.siena.it